

**Accordo integrativo per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 del Decreto Legislativo 101/2020) per gli studenti della
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Fisica Medica – Università di Bologna**

In riferimento alla convenzione tra **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** (di seguito Soggetto Ospitante) e Università di Bologna (di seguito denominato UNIBO) riguardante il le attività pratiche formative di studenti iscritti alla scuola di specializzazione in Fisica Medica, il presente documento ha lo scopo di definire il coordinamento delle misure di radioprotezione degli specializzandi per l'attività che andranno a svolgere presso **i PP.OO. della Azienda Sanitaria Locale Viterbo (Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare)**

Per conto dei rispettivi Datori di lavoro si conviene e si sottoscrive quanto segue, ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 101/2020 smi (nel seguito denominato "Decreto") per gli Art.112 e Art.113.

1) Premessa

Il presente accordo contrattuale riguarda la frequenza e la gestione degli specializzandi (di seguito denominati "*Lavoratori*") come previsto dal *Decreto* e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per quel che riguarda gli aspetti di radioprotezione e le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti:

- *il datore di lavoro dei lavoratori esterni è UNIBO*
- *l'esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è*
Azienda Sanitaria Locale Viterbo

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei *Lavoratori*, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020 smi.

Il presente regola gli accordi relativi ai *Lavoratori* di UNIBO, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate **della Azienda Sanitaria Locale Viterbo**, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i *Lavoratori* che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i *Lavoratori* sono configurabili come "Lavoratore Esterno" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto. Il presente accordo integrativo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del *Decreto* e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.

2) Ai sensi dell'Art.112 UNIBO dichiara che:

- a) è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori. L'Esperto di Radioprotezione di UNIBO, sulla base delle dichiarazioni circa le attività che questi svolgeranno, provvederà alla eventuale classificazione del lavoratore. (Art. 112 comma 1, lettera a), Art.112 comma 1, lettera b));
- b) è stata effettuata la formazione ed i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111, fatto salvo l'obbligo dei terzi (AOU) di informazione specifica sui rischi di cui all'Art.113 (Art.112 comma 1, lettera e)),
- c) qualora classificati radioesposti, i Lavoratori sono regolarmente sottoposti a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato di UNIBO; essi prima di effettuare la prestazione nella zona classificata degli esercenti di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** possiedono adeguata idoneità al tipo di rischio connesso con la prestazione, rilasciata da un Medico Autorizzato (Art.113 comma 2, lettera a)); in caso di mancata/parziale idoneità gli specializzandi in Fisica Medica sono autorizzati da **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** al

solo svolgimento dell'attività indicata sul giudizio del Medico Autorizzato;

- d) si propone, come vincolo di dose, sentiti gli Esperti in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo, incluso il cristallino, in ragione di anno e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (Art.112 comma 1 lettera l). In ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non predeterminabili, possono essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e gli esercenti delle zone classificate;
- e) per conto di UNIBO e relativamente alle attività oggetto del presente accordo:
- l'Esperto di Radioprotezione individuato per gli specializzandi della Scuola di Fisica Medica è nominato dal Magnifico Rettore;
 - Il Medico Autorizzato individuato per gli specializzandi della Scuola di Fisica Medica viene nominato dal Magnifico Rettore.

- 3) Ai sensi dell'articolo 113 l'Esercente delle zone classificate che si avvale di lavoratori esterni (**Azienda Sanitaria Locale Viterbo**) dichiara che:
- a) garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, ai sensi del presente Accordo e del Decreto;
- b) all'interno delle zone classificate dell'esercente, i lavoratori esterni effettueranno solo le attività oggetto della convenzione ed i rischi;
- c) i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché sulle misure di prevenzione emanate, presso la sede dell'esercente stesso, ai sensi dell'articolo 109 comma 6, lettera c) del Decreto; tali norme sono disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed Esperti di Radioprotezione di UNIBO su semplice richiesta (Art.112 comma 1, lettera m));

- d) sarà fornita ai Lavoratori, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurerà che tale formazione sia realizzata (Art.113 comma 2, lettera c) e lettera d));
- e) saranno forniti ai Lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** (Art.113 comma 2, lettera e). I Lavoratori ricevono specifici DPI da parte di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo**. nel caso in cui l'attività lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato di UNIBO, o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore), il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso UNIBO, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente le zone classificate presso **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** e verifica della compatibilità con le attività svolte;
- f) l'Esercente di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo; fornisce i dosimetri personali al lavoratore esterno ed assicura che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113 comma 2, lettera e), Art.113 comma 2, lettera f));
- g) l'Esperto in Radioprotezione e l'Esercente di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** verificano e confermano l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso l'Esercente (Art.113 comma 2, lettera i)); in caso di necessità e/o variazioni, in accordo con gli Esperti di Radioprotezione di UNIBO verranno

concordate le eventuali azioni da intraprendere per il corretto svolgimento delle attività, ai sensi del Decreto;

- h) il vincolo di dose proposto da UNIBO (Art.113 comma 2, lettera l)) è stato concordato di concerto fra gli Esperti di Radioprotezione di UNIBO e **Azienda Sanitaria Locale Viterbo**;
 - i) saranno adottate le misure necessarie affinché, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro e a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano trasmesse al Datore di Lavoro e all'Esperto di Radioprotezione di UNIBO, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nonché ai provvedimenti dell'art. 140 del D.Lgs.101/2020 (Art.113 comma 2, lettera h), Art.113 comma 2, lettera g));
 - j) il datore di lavoro, l'esercente e l'Esperto di Radioprotezione di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** si impegnano ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'Esperto di Radioprotezione di UNIBO eventuali esposizione accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Verranno forniti i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione, oltre alla valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista. (Art.124 comma 10);
 - k) gli Esperti di Radioprotezione di **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** e i Medici Autorizzati per le attività oggetto del presente documento possono essere identificati contattando: **fisica.nucleare@asl.vt.it**
- 4) UNIBO ed **Azienda Sanitaria Locale Viterbo** concordano di scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni sulla attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e,

qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112 comma 1, lettera n), Art.113 comma 3, lettera a) e b)).

Alma Mater Studiorum –Università
di Bologna

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

Per il Rettore

Il Legale Rappresentante

Prof Gaetano La Manna

Il Direttore Amministrativo

Direttore del Dipartimento di Scienze

Dott.ssa Simona Di Giovanni

Mediche e Chirurgiche (DIMEC)